

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2846

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PEZZELLA

Nuove norme in materia di nomina dei segretari di seggio elettorale

*Presentata l'11 giugno 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le vigenti norme che regolano le nomine a segretario di seggio elettorale, oltreché discriminanti sono anacronistiche.

I segretari, come si sa, sono scelti dai presidenti di seggio e spesso accade che i beneficiati siano loro amici o parenti.

A ricoprire i ruoli di segretario in pratica sempre le stesse persone e non a torto la stampa nazionale ha evidenziato tale ingiustizia, invocando una riforma dell'intera normativa vigente in materia. C'è inoltre da rilevare che l'apporto economico che scaturisce dall'inca-

rico di componente di seggio elettorale, mentre è sicuramente trascurabile per coloro che lavorano, non lo è per chi è disoccupato.

Proprio in considerazione di un tale atto di giustizia si presenta la proposta di legge, al fine di superare vecchie e discriminanti norme e perché venga abolita la nomina prefissata dei componenti di seggio elettorale.

È evidente che favorendo la nomina di individui senza lavoro non si risolve il problema della disoccupazione ma si compie un atto di giustizia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I centri per l'impiego o gli altri organi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispongono apposite graduatorie di soggetti idonei, ai sensi del comma 2, ad espletare le mansioni di segretario di seggio elettorale.

2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda da parte degli interessati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) godere dell'elettorato attivo e passivo;
- c) essere residenti nei comuni appartenenti per competenza al territorio del centro per l'impiego o altro organo di cui al comma 1 ove si presenta la domanda;
- d) essere iscritti alla prima classe delle liste di collocamento;
- e) non avere superato il quarantesimo anno di età;
- f) essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è documentato mediante apposita dichiarazione del richiedente. Alla domanda è allegata altresì autocertificazione che attesti lo stato di famiglia.

## ART. 2.

1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, sono compilate e aggiornate con

cadenza annuale e sono inviate alla direzione provinciale del lavoro almeno due mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la valutazione dei titoli al fine della compilazione delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1.

€ 0,26



\*14PDL0030850\*